

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

(73^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2484) (D'iniziativa dei deputati Franzo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 731

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, De Giovine, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta e Ragno.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Moneti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Camangi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franzo ed altri: « Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2484) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Franzo, Germani, Schiavon, Sodano, Truzzi, De Leonardis, Bolla, Del Giudice, Gerbino, Marengi, Monte, Prearo, Pucci Ernesto, Sangalli, Vetrone, Biasutti e Armani: « Norma interpretativa in materia di concorso statale sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 16,

lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è corrisposto per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

Come i colleghi sanno, l'articolo 55 del regolamento di esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, stabilisce che la concessione della quota di contributo a carico dello Stato sui prestiti è dovuta per l'intero periodo di ammortamento stabilito nel contratto originario di mutuo, anche nel caso in cui il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito. Questo purchè risulti accertato, come precisa l'articolo in questione, « che la somma mutuata è stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali il mutuo fu concesso ».

Ora, la dizione del regolamento citato si limita ad accennare ad opere di miglioramento, senza far parola di opere di eserci-

zio, in quanto non era, nella legislazione dell'epoca, previsto alcun concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine relativi appunto ad opere di esercizio. Ma, poichè con gli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il suddetto intervento statale è stato esteso anche ai prestiti per lo sviluppo zootecnico ed a quelli di conduzione delle aziende agricole — cioè a prestiti di esercizio — appare evidente la necessità di chiarire con una norma interpretativa che la procedura disposta dall'articolo 55 del regolamento del 1928 è applicabile anche a queste ultime operazioni.

Tale scopo si prefigge infatti il disegno di legge che ci perviene oggi approvato dall'altro ramo del Parlamento, autorizzando il concorso dello Stato sui prestiti di cui agli articoli 16, lettera a), e 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'intera durata delle operazioni originariamente prevista, anche quando il prestatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, semprechè la somma concessa a prestito sia stata già impiegata per gli scopi previsti.

Data l'evidente utilità del provvedimento, il relatore ne propone l'accoglimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari